



REGOLAZIONE REGIONALE DELLA GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

ESTRATTO RELATIVO ALLA SEZIONE n.4

4 I	mpianti fotovoltaici	77		
4.1.	Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici	77		
4.2.	.2. Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici			
4.3.	Regimi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici	79		
4.4.	Individuazione zone non idonee per gli impianti fotovoltaici	83		
4.5.	Procedure di valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici	85		
4.6.	Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti			
	fotovoltaici	92		

Settembre 2013

4 Impianti fotovoltaici

4.1. Norme nazionali di riferimento per gli impianti fotovoltaici

Per la tecnologia fotovoltaica l'Autorizzazione Unica è necessaria, in base al D.Lgs. n.387/2003, per la realizzazione di impianti con capacità superiore ai 20 kW. Al di sotto di tale soglia il regime autorizzativo previsto dal D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., è quello della procedura abilitativa semplificata, a meno che l'impianto non ricada in altre fattispecie, indicate dal DM 10 settembre 2010, per le quali è invece utilizzabile lo strumento della Comunicazione. L'utilizzo della PAS è previsto dal punto 12.2 del DM 10 settembre 2010 anche per gli impianti fotovoltaici collocati su edifici, la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

Al punto 12.1 del DM 10 settembre 2010 sono invece specificati caratteristiche e requisiti (vedi **Tabella 36**) delle tipologie di impianti fotovoltaici realizzati su edifici o nelle loro pertinenze, soggette al regime della Comunicazione, sulla base dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n.115/2008 e s.m.i. o dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del DPR n.380/2001 e s.m.i..

Va inoltre ricordato che, nel caso della tecnologia fotovoltaica, le Regioni possono estendere l'applicazione della Comunicazione, (c. 11, art. 6, D.Lgs. n.28/2011), non solo per gli impianti fino alla potenza di 50 kW, ma anche agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Tabella 36. Regimi autorizzativi previsti dalle norme nazionali per gli impianti fotovoltaici.

Comunicazione	PAS	Autorizzazione Unica
- Impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti che devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato, e non ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (par. 12.1.a, DM 10/9/2010). - impianti fotovoltaici realizzati su edifici esistenti o nelle loro pertinenze, compatibili con il regime dello Scambio sul Posto (≤ 200 kW), e localizzati al di fuori delle zone A del DM n.1444/1968 (par. 12.1.b, DM 10/9/2010).	- Impianti fotovoltaici < 20 kW - Impianti fotovoltaici collocati su edifici e la cui superficie non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati (par. 12.2.a DM 10/9/2010).	lmpianti fotovoltaici > 20 kW

Gli impianti fotovoltaici non sono oggetto di una specifica voce tra le tipologie di progetti presenti nell'allegato III del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.



Sono invece compresi tra gli "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" lettera c), punto 2 dell' allegato IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale.

Tabella 37. Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti fotovoltaici

Verifica di assoggettabilità ambientale	Valutazione di Impatto Ambientale
Impianti fotovoltaici > 1 MW	-

4.2. Quadro di sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici

Il fotovoltaico fa registrare il primato assoluto di interventi di regolazione regionale per la realizzazione di questa tipologia di impianto, fatto che è chiaramente correlato all'elevatissimo numero di impianti delle più diverse dimensioni che sono stati realizzati negli ultimi anni in tutt'Italia.

Per il fotovoltaico, rispetto allo scenario generale delle scelte regionali nell'attribuzione delle funzioni per il procedimento autorizzativo unico, si può evidenziare che si tratta del caso in cui è maggiore in assoluto il ruolo delle Province, che in sette Regioni hanno la competenza esclusiva del procedimento per l'Autorizzazione Unica. Tale dato va letto congiuntamente al fatto che il fotovoltaico è anche la tecnologia per la quale le Regioni hanno fatto maggiormente ricorso (in tredici Regioni) all'ampliamento di soglie e tipologie degli impianti che possono utilizzare i regimi autorizzativi semplificati della PAS e della Comunicazione, di competenza dei comuni.

Anche nelle procedure di valutazione ambientale degli impianti fotovoltaici il ruolo delle Province è maggiore rispetto alle altre fonti, dato che in cinque Regioni hanno la competenza esclusiva per tale tipi di procedimenti. Anche per le valutazioni ambientali il fotovoltaico è la tecnologia per la quale si registra la maggior intensità di interventi di regolazione regionale, effettuati in ben 18 Regioni.

Nell'ambito della regolazione regionale delle soglie oltre le quali diventa necessaria la verifica di assoggettabilità, prevalgono i casi di interventi restrittivi; e si ha un solo caso, nella Regione Lazio, di innalzamento della soglia del 30%. Il primato di frequenza degli interventi regionali di regolazione per il fotovoltaico, rispetto alle altre fonti, si registra anche negli atti di individuazione delle zone non idonee, effettuata in 12 Regioni. Infine sono presenti in quasi tutte le Regioni interventi di regolazione di varia natura per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che non ricadono negli ambiti già esaminati.






Figura 19. Competenze per autorizzazioni e valutazioni ambientali per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

4.3. Regimi autorizzativi per gli impianti fotovoltaici

Come risultato dell'elevato grado di interventi regionali di estensione delle soglie e tipologie di impianti fotovoltaici soggetti ai regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione), sono solo sei le Regioni in cui si applicano solo le disposizioni previste dalla normativa nazionale (vedi **Tabelle 39-40**). Sono invece 2 (Basilicata e Lazio) le Regioni che hanno esteso in modo generalizzato sia l'applicazione della PAS fino a 1 MW, che l'applicazione della Comunicazione fino a 50 kW e senza limiti per gli impianti su edifici, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i..

Sono quindi 12 le Regioni che, utilizzando in modo parziale le possibilità d'intervento previste dal D.Lgs. n.28/2011, hanno esteso, in modo più o meno rilevante, l'applicazione dei regimi autorizzativi semplificati per gli impianti fotovoltaici.



Tabella 38. Sintesi della regolazione regionale per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

	Autorità competenti		Interventi di regolazione regionale			
REGIONE	Autorizzazione Unica	Valutazioni ambientali	Soglie regimi autorizzativi	Valutazioni ambientali	Zone non idonee	Altro
Piemonte	Provincia	Provincia		✓	✓	✓
Valle d'Aosta	Regione	Regione		✓	✓	✓
Lombardia	Provincia	Provincia	✓	✓		✓
Bolzano	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma		✓		✓
Trento	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma	~	✓		✓
Veneto	Regione	Regione	~	√	√	✓
Friuli Venezia Giulia	Regione Provincia	Regione	✓			✓
Liguria	Provincia	Regione		✓		✓
Emilia Romagna	Provincia Regione	Provincia	✓	✓	√	✓
Toscana	Provincia	Provincia Regione	~	✓	✓	✓
Umbria	Provincia	Regione	~	✓	✓	✓
Marche	Provincia	Provincia		✓	✓	✓
Lazio	Provincia	Regione	✓	✓		
Abruzzo	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Molise	Regione	Regione		✓	✓	✓
Campania	Provincia Regione	Regione		✓		✓
Puglia	Regione	Provincia	✓	✓	✓	✓
Basilicata	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓
Calabria	Regione	Regione	✓			
Sicilia	Regione	Regione	✓			✓
Sardegna	Regione	Regione	✓	✓	✓	✓

Considerando specificamente la sola estensione delle soglie di applicazione della PAS (vedi **Tabella 39**) per gli impianti fotovoltaici, sono quattro le Regioni che hanno adottato l'estensione generalizzata fino a 1 MW. Sono invece 9 le Regioni che hanno esteso in modo parziale il regime della PAS, sia in termini di soglie con valori intermedi tra 20 kW e 1 MW, che di tipologie di impianti che ne possono usufruire. Per determinate tipologie di impianti fotovoltaici, in cinque Regioni è stata estesa l'applicazione della PAS, alla soglia intermedia di 200 kW.

In generale, le tipologie di impianti per le quali viene prevista dalle Regioni l'estensione della soglia per l'applicazione della PAS, sono quelle degli interventi localizzati in aree considerate degradate (discariche, cave, aree industriali, etc.), interventi realizzati da imprese agricole, o integrati in pensiline, barriere acustiche e determinate tipologie di coperture di edifici. In alcune Regioni l'estensione della PAS viene limitata nei casi di effetti cumulativi.



Tabella 39. Regimi di Autorizzazione Unica (AU) e Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Leggi e atti regionali	Autorità competenti AU	Soglie AU	Soglie e tipologie di impianti soggetti a PAS
Piemonte	-	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Valle d'Aosta	LR n.26 1/8/2012 (art. 40) ⁷⁶	Regione	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Lombardia	DGR n.IX/3928 18 04 2012 (Allegato 2.1)	Provincia	> 20 kW > 200 kW ⁷⁷ > 1 MW ⁷⁸	20 kW ⁷⁹ > 200 kW ⁸⁰ 200 kW ⁸¹ 1 MW ⁸² Senza limiti ⁸³
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4)	Provincia Autonoma		
Trento	LP n.1 4/3/2008 e s.m.i. (art. 97) DPP n.18-50/Leg 13/7/2010 (art. 30-33) LP n.26 4/10/2012 (art. 22)	Provincia Autonoma	> 200 kW ⁸⁴	Casi ⁸⁵ art. 32 e 33 c.2 del DPP n.18- 50/Leg 13/7/2010
Veneto	LR n.11 13/4/2001 (art. 42, c. 2 bis) LR n.13 8/7/2011 (art 10), DGR n.827 15/5/2012	Regione	> 20 kW > 1 MW ⁸⁶	≤ 20 kW, 20 kW-1MW
Friuli Venezia Giulia	LR n.19 11/10/2012 (art. 3, 12, 16 c.2 e c.4)	Regione > 20 MW Provincia ≤ 20 MW	> 1 MW	≤1MW
Liguria	LR n.16 6/6/2008 e s.m.i. (art. 21 ter e 29) e LR n.10 5/4/2012 (art. 7 bis)	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW, casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Emilia Romagna	LR n.26 23/12/2004 e s.m.i. (art 2 e 3) DGR n.1514 24/10/2011	Provincia < 50 MW Regione > 50 MW	> 20 kW > 1 MW ⁸⁷	≤ 20 kW, casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 ≤ 1 MW ⁸⁸
Toscana	LR n.39 24/2/2005 e s.m.i (art. 3 bis, 3 ter, 13, 16 bis e 17)	Provincia	> 20 kW	5 - 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Umbria	RR n.7 29/7/2011	Provincia	> 20 kW > 200 kW ⁸⁹	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010 ≤ 200 kW
Marche	LR 17/5/1999 n.10 e s.m.i. (art. 23 bis)	Provincia	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Lazio	LR n.16 16/12/2011 (art. 3, c.1 e c.4)	Provincia	> 1 MW	50 kW-1MW
Abruzzo	DGR n.294 02/05/2011	Regione	> 1 MW	≤1MW
Molise	DGR n.621 4/8/2011	Regione	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010
Campania	DGR n.1642 30/10/2009 DD n.50 18/02/2011 (2.3.1)	Provincia < 1MW Regione > 1 MW	> 20 kW	≤ 20 kW Casi punto 12.2.a del DM 10/9/2010

⁷⁶ In luogo della PAS è previsto l'utilizzo della SCIA disciplinata dall'art. 61 della LRn.11/1998 e s.m.i..

⁷⁷ Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

⁷⁸ Su barriere acustiche e impianti aderenti e integrati in pensiline.

⁷⁹ Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 20 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸⁰ Per le tipologie di impianti fotovoltaici < 200 kW specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸¹ Impianti fotovoltaici a inseguimento per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche diverse da quelle di competenza comunale.

⁸² Su barriere acustiche.

⁸³ Per le tipologie di impianti fotovoltaici su tetti, pensiline, tettoie e serre specificate al punto 3.3 della DGR n.IX/3298 del 18/04/2012.

⁸⁴ Soglie oltre le quali è richiesta la concessione edilizia disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁸⁵ Casi in cui è richiesta la Dichiarazione di inizio di attività (DIA) disciplinata dalla L.P. n.1 del 4 marzo 2008 e s.m.i..

⁸⁶ Per impianti che non richiedano variante urbanistica, o non ricadenti nella fattispecie di "parco solare fotovoltaico" di cui alla DGR n.827/2012.

⁸⁷Per impianti ubicati su discariche esaurite.

⁸⁸ Per impianti ubicati su discariche esaurite.

⁸⁹ Moduli a terra ubicati in aree agricole o di particolare interesse agricolo, da parte di imprese agricole, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo prevista dalla normativa vigente anche delle aree necessarie alla realizzazione delle eventuali opere di connessione alla rete.




Tabella 41. Individuazione di aree regionali non idonee per gli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Atti di individuazione di aree	Fotovoltaico
	non idonee	Lo area pop idones per di impianti fotovoltairi a terra cono individuate
Piemonte	DGR n.3-1183 14/12/2010	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra sono individuate nell'allegato della DGR n 3-1183 del 14/12/2010
Valle	DGR n.9 05/01/2011	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra sono individuate nell'allegato
d'Aosta*	LR n.26 01/08/2012 (art. 40)	A della DGR n.9 del 05/02/2011
Lombardia	-	-
Bolzano*	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4) LP n.13/1997 e s.m.i. (art. 44 bis)	L'articolo 44 bis della LP n.13/1997 e s.m.i. prevede specifiche "zone produttive con destinazione particolare" per gli impianti di produzione di energia, e cor apposito regolamento vengono individuate le tipologie di impianti fotovoltaici e le modalità con cui possono essere realizzati al di fuori delle specifiche "zone produttive con destinazione particolare"
Trento*	DPP n.18-50/Leg 13/07/2010 (art. 30-33) LP n.26 04/10/2012 (art. 22, c. 9)	L'articolo 33 prevede che per impianti fotovoltaici, diversi da quelli da installare su coperture di fabbricati e finalizzati prevalentemente alla produzione per la cessione in rete, siano collocabili solo in aree in cui sia previsto lo svolgimento di attività produttive dagli strumenti urbanistici
Veneto	LR n.7 18/3/2011 (art. 4, c.3) DCR n.5 3/1/2013	La DCR n.5 del 3/1/ 2013 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra diversificate per 3 scaglioni d potenza: 0-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW
Friuli Venezia Giulia*	-	-
Liguria	-	-
	DCR n.28 06/12/2010,	Le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo sono
Emilia	DGR n.46 17/01/2011	individuate dagli Allegati delle DCR n.28 06/12/2010, DGR n.46 17/01/2011 e DGR
Romagna	DGR n.926 27/06/2011	n.926 27/06/2011
Toscana	LR n.11 21/03/2011 e s.m.i., DCR n.68 26/10/2011 LR n.63 11/11/2012	Le aree non idonee per gli impianti a terra sono individuate nell'allegato A della LR n.11/2011, Inoltre in base all'art. 7 della LR n.11/2011 la DCR n.68/2011 individua le aree non idonee all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, e delle aree DOP e IGP
Umbria	DGR n.968 05/07/2010 e RR n.7 29/07/2011 (art. 7)	L'allegato C del RR n.7 del 29/07/2011 individua le zone non idonee per gli impianti con moduli a terra > 20kW
Marche	DCR n.13 30/09/2010 LR n.16 15/11/2010 (art. 36) DGR n.1756 06/12/2010	L'allegato I della DCR n.13 del 30/09/2010 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra diversificate per 3 scaglioni d potenza: 3-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW
Lazio	-	-
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i.	ll punto 5.2.2 dell'allegato "A" della DGR n.244 23/03/2010 individua le zone non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra
Molise	LR n.22 07/08/2009 e s.m.i (art. 2 e 3)	L'articolo 2 della LR n.22 del 7/8/2009 e s.m.i. individua le zone non idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Campania	-	-
Puglia	RR n.24 30/12/2010 e s.m.i.	Gli allegati 1, 2 e 3 del RR n.24 del 30/12/2010, individuano le aree non idonee all'insediamento di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici
Basilicata	LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR)	Nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR),allegato parte integrante della LR n.1/2010 e s.m.i.; l'appendice A al punto 2.2.3.1 disciplina le aree e siti non idonei per l'installazione di impianti fotovoltaici >1 MW
Calabria	-	-
Sicilia*	Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 2)	-
Sardegna*	DGR n.27/16 1/6/2011 (All. B)	L'allegato B della DGR n.27/16 del 01 06 2011 individua le zone non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra, diversificate per 3 scaglioni di potenza: 3-20 kW, 20-200 kW e > 200 kW

^{*} Regioni a Statuto speciale e Province autonome in cui i presupposti costituzionali per l'individuazione delle zone non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in relazione al D.Lgs. n.387/2003 e al DM MSE 10/9/2010 "Linee Guida", sono diversi da quelli delle Regioni a Statuto ordinario.

Figura 22. Soglie per le valutazioni ambientali degli impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).



4.6. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici

Oltre agli aspetti codificati nei precedenti paragrafi in termini di allocazione delle competenze e di regolazione per le procedure autorizzative e di valutazione ambientale, come si può vedere dalla **Tabella 45**, molte Regioni hanno disciplinato specificamente i procedimenti autorizzativi per gli impianti fotovoltaici sotto molti aspetti in relazione ai criteri di localizzazione e costruzione. In molti casi tali atti prevedono criteri specifici da adottare per gli impianti a seconda che siano realizzati in aree agricole, industriali o su discariche. Rilevanti anche i casi in cui le Regioni (Puglia e Sardegna) hanno disciplinato i criteri per la realizzazione delle "serre fotovoltaiche".

Tabella 45. Ulteriori interventi di regolazione regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici (assetto al 30/06/2013).

REGIONE	Interventi di regolazione regionale
Piemonte	Decreto Dirigenziale n.1035 27 09 2010: Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra.
Valle d'Aosta	LR n.18 27/05/1994: delega ai comuni il per autorizzazioni e i pareri paesaggistici per l'installazione sul tetto di edifici di impianti fotovoltaici che non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile.
Lombardia	DGR n.IX/j298 18/04/2012: par. 9.1 criteri per le misure compensative degli impianti fotovoltaici. DGR n.IX/j272 72/12/2011: modalità di tutela dei beni paesaggistici nel caso di impianti fotovoltaici, par. 4:3.1. DGR n.8/10974 30/12/2009: Linee Guida per la progettazione paesaggistica di impianti fotovoltaici, par. 1:2.3.
Bolzano	DPP n.52 28/09/2007 e s.m.i. (art.2, c. 3 e 4): disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Trento	DPP n.18-50/Leg 13/07/2010 (art. 30-33) disciplina aree di localizzazione, soglie e condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Veneto	DGR n.1050 05/06/2012: criteri per ottenere la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni. LR n.10 del 27/1/2010: disposizioni in materia di autorizzazione e realizzazione di impianti fotovoltaici.
Friuli Venezia Giulia	RR n.oi8/Pres 206/12022: L'articolo 10 del regolamento individua gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dell'attività edilizia pubblica, come impianti soggetti al regime di Comunicazione di conformità previsto dall'articolo 10 della LR n.19/2009; ad esclusione degli impianti per i quali vige il regime di attività libera.
Liguria	DGR n.1122 21/09/2012 (parte I): norma tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale che prevede criteri localizzativi ed indicazioni per il corretto inserimento paesaggistico e territoriale degli impianti fotovoltaici.
Emilia Romagna	DGR n.1514 24/10/2011: Linee Guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite.
Toscana	D.C.R. n.15 1172/2013: criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole.
Umbria	R.R.n.7_29/7/2011, art. 4 e All. B: criteri e condizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici R.R.n.7_29/7/2011, art. 7 norme per l'installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole
Marche	DCR n.13 30/09/2010 (All. II.6): indicazioni generali di carattere tecnico per i progetti di impianti fotovoltaici a terra. LR n.16/2010 (art. 36): norme per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. DGR n.1756 6/1/2010 (All. A): disposizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra.
Lazio	
Abruzzo	DGR n.244 22/3/2010 e s.m.i. (Allegato A, par. 5): disciplina il procedimento autorizzativo degli impianti fotovoltaici a terra
Molise	DGR n.621 4/8/2011 (All. A.16): criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici.
Puglia	DGR n.107 23/2/2012, DGR n.732 23/4/2012 e LR n.25 24/9/2012 (art. 17): criteri e modalità nei procedimenti amministrativi per le serre fotovoltaiche . DGR n.416 10/3/2011: disciplina le procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere.
Basilicata	Allegato LR n.1 10/01/2010 e s.m.i. (PIEAR: parte III obiettivi e parte 2 Appendice A su principi per la realizzazione di impianti fotovoltaici).
Sicilia	Decr. Ass. territorio e ambiente 17/05/2006: Criteri per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Decreto Presidenziale n.48 del 18/07/2012 (art. 3, c. 5) norme per impianti fotovoltaici a terra in aree industriali.
Sardegna	DGR n.27/16 16/6/2011) All. A5: criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli. Decreto Assessore Agricoltura n.1495/50 29 07 2011: disciplina gli impianti fotovoltaici realizzati su serre.